

NEWS
sulla
SICUREZZA
&
SALUTE
dei loghi di lavoro

NUOVA DIRETTIVA SUGLI APPARECCHI A PRESSIONE

È stato presentato al Governo, che lo ha approvato il Decreto Legislativo di recepimento della “nuova” direttiva sugli apparecchi a pressione.

Il nuovo decreto legislativo recepisce e quindi né dà attuazione nel nostro paese la **Direttiva 2014/68/UE** relativa l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (si veda per approfondimenti l'articolo “**Attrezzature a pressione: Direttiva n. 2014/68/UE**”).

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli e di 2 Allegati (Allegato A e Allegato B), e modifica la normativa PED che è data dal D. Lgs 25 febbraio 2000, n° 93, che è l'atto di recepimento italiano della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, abrogata dalla citata direttiva 2014/68/UE.

Il D. Lgs 93/2000 si applica alle attrezzature a pressione, definite come “**i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili**”.

Riportiamo le principali novità contenute nel nuovo decreto; **che però vi ricordiamo è in corso di emanazione.**

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO:

In base alle modifiche introdotte all'art. 2 del D. Lgs 93/2000, le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alcune condizioni (rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto, installazione e manutenzione adeguate, uso conforme allo loro destinazione).

In via eccezionale, durante le fiere e le manifestazioni possono essere posti in esposizione anche prodotti non conformi, purché accompagnati da una dichiarazione grafica evidente che indichi che non possono essere immessi sul mercato in ragione della loro non conformità. Il responsabile della manifestazione ha in tal caso l'obbligo di redigere una relazione tecnica - da mettere a disposizione delle autorità competenti - in cui sono specificate nel dettaglio le appropriate misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità delle persone. Alle autorità competenti è data la facoltà di prescrivere eventuali misure aggiuntive.

PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il nuovo art. 5 del D. Lgs 93/2000 (così come verrà modificato) prevede che le attrezzature a pressione e i sistemi recanti marcatura CE - che risultino conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti normativi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - siano considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'Allegato I del nuovo decreto legislativo. Della stessa presunzione di conformità beneficiano anche i materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che risultano conformi alle approvazioni europee i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

La dichiarazione di conformità, in base al nuovo art. 5, deve: attestare i requisiti di sicurezza di cui all'Allegato I del decreto legislativo; essere strutturata secondo le modalità di cui all'Allegato VII; essere aggiornata continuamente. Se alle attrezzature a pressione o ai sistemi si applicano più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità, l'articolo stabilisce che venga compilata un'unica dichiarazione di conformità.

Infine, il fabbricante che compila la dichiarazione di conformità è responsabile per la conformità delle attrezzature a pressione o dei sistemi ai requisiti prescritti

dal nuovo decreto.

PROCEDURA DA APPLICARE A LIVELLO NAZIONALE PER LE ATTREZZATURE A PRESSIONE O GLI INSIEMI CHE PRESENTANO DEI RISCHI

Tale procedura prevede l'obbligo - per il Ministero dello sviluppo economico in qualità di autorità di vigilanza di mercato - di sottoporre un'attrezzatura a pressione o un sistema ad una valutazione: essa investe tutte le prescrizioni del nuovo decreto ed opera nel caso in cui si abbia motivo di ritenere che tale attrezzatura o sistema presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, per gli animali domestici o i beni materiali.

Nel caso in cui tale attrezzatura o sistema non risulti conforme alle prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure del caso (messa in conformità, ritiro o richiamo dal mercato) in un tempo ragionevole e proporzionato al rischio. Se l'inadempienza non riguarda solo il territorio nazionale, deve inoltre informare sia la Commissione europea che gli altri Stati membri: l'operatore economico dovrà prendere tutte le misure correttive del caso nei confronti di tutte le attrezzature o sistemi che ha messo a disposizione nel territorio dell'Unione. In assenza di azioni da parte dell'operatore economico interessato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le opportune misure informandone l'operatore e dando a questi la possibilità di impugnare le misure entro un termine stabilito.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE SECONDO CRITERI DI PERICOLO CRESCENTE

A tal fine i fluidi sono classificati in due gruppi sulla base del punto di infiammabilità.

Il primo gruppo comprende le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido e quelle classificate come pericolose.

Tra queste si segnalano: esplosivi instabili, gas infiammabili e comburenti, liquidi e solidi infiammabili, sostanze o miscele auto-reattive, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, perossidi organici.

Nel secondo gruppo sono ricomprese le sostanze e miscele non specificamente assegnate al primo gruppo.

La classificazione dei recipienti è effettuata con riferimento alla categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Quando invece uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.

L'Allegato II specifica nel dettaglio tali categorie.

Si rammenta in proposito che le norme di recepimento dell'art. 13 della Direttiva 2014/68/UE (che reca le norme sulla classificazione sopra indicate) dovevano essere adottate entro il 28/02/2015, con applicazione entro il **01/06/2015**; tuttavia, poiché l'art. 13 deve considerarsi norma *self-executing*, la stessa può considerarsi in vigore dalla medesima data del 01/06/2015, e dunque il MiSE ha ritenuto di dover dettare in via amministrativa disposizioni interpretative per l'adeguamento delle procedure operative. Si veda in proposito l'articolo "*Nuova classificazione delle attrezzature a pressione dal 01/06/2015*".

LA TRANSIZIONE ALLA NUOVA NORMA

Il recepimento della Direttiva è suddiviso in due fasi:

- **Entro il 28 febbraio 2015** devono essere recepite le disposizioni

legislative relative alla classificazione dei fluidi in Art. 13

- **Entro il 18 luglio 2016** le disposizioni relativi agli altri articoli
L'applicazione della nuova Direttiva è obbligatoria dal 19 luglio 2016.

NUOVO BANDO ISI INAIL 2015

Per il momento si riporta qui di seguito l'articolo apparso sulla pagina dell'INAIL.

Al rientro delle festività NATALIZIE vi daremo ulteriori dettagli in merito.

Articolo visibile al link:

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html>

Bando Isi 2015

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Fondi a disposizione

Sono resi disponibili euro 276.269.986,00 con il bando ISI 2015. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).

Prima fase: inserimento online del progetto

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione "[accedi ai servizi online](#)" del sito INAIL le imprese registrate hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".

Seconda fase: inserimento del codice identificativo

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", possono accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande sono pubblicati sul sito INAIL a partire dal 19 maggio 2016.

REACH - NUOVE SOSTANZE ALTAMENTE PREOCCUPANTI AGGIUNTE ALLA CANDIDATE LIST

L'ECHA (European Chemicals Agency) in data 17 dicembre u.s. ha comunicato che sono state aggiunte cinque nuove sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) alla Candidate List¹ a causa delle loro proprietà cancerogene, tossiche per la riproduzione, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

La decisione di includere l'acido perfluorononano-1-ico e i suoi sali di sodio e di ammonio è stata presa con il coinvolgimento del Comitato degli Stati Membri.

Le sostanze incluse nella Candidate List per l'autorizzazione il 17 dicembre 2015 e loro proprietà SVHC sono:

#	Substance name	EC number	CAS number	Reason for inclusion	Examples of use(s)
1	Nitrobenzene	202-716-0	98-95-3	Toxic for reproduction (Article 57 c)	Manufacture of other substances
2	2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)	223-383-8	3864-99-1	vPvB (Article 57 e)	UV-protection agents in coatings, plastics, rubber and cosmetics
3	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)	253-037-1	36437-37-3	vPvB (Article 57 e)	UV-protection agents in coatings, plastics, rubber and cosmetics
4	1,3-propanesultone	214-317-9	1120-71-4	Carcinogenic (Article 57 a)	Electrolyte fluid of lithium ion batteries
5	Perfluorononano-1-ico-acid and its sodium and ammonium salts	206-801-3	375-95-1 21049-39-8 4149-60-4	Toxic for reproduction (Article 57 c) PBT (Article 57 d)	Processing aid for fluoropolymer manufacture/lubricating oil additive/surfactant for fire extinguishers/cleaning agent/textile antifouling finishing agent/polishing surfactant/waterproofing agents and in liquid crystal display panels

Obblighi per le sostanze problematiche SVHC:

- Determinare se i prodotti contengono sostanze estremamente problematiche superiori allo 0,1% in peso del prodotto
- Informare sulla presenza di SVHC nei prodotti entro 45 giorni dalla richiesta da parte dei consumatori o dei clienti
- Accertarsi della sicurezza del prodotto e la sua conformità ai requisiti ambientali

¹ Su richiesta della Commissione europea, uno Stato membro o l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) possono proporre una sostanza da identificare come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). Se la sostanza è identificata come tale, viene aggiunta all'elenco di sostanze candidate, ai fini della sua eventuale inclusione nell'elenco delle sostanze soggette all'autorizzazioni (Allegato XIV del regolamento REACH).

L'inclusione di una sostanza nell'elenco di sostanze candidate crea obblighi giuridici per le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze come tali, in preparati o in articoli.

	La Candidate List è un elenco di sostanze che possono avere gravi effetti sulla salute umana e/o sull'ambiente. Le sostanze nell'elenco sono note anche come "substances of very high concern". L'obiettivo della pubblicazione di tale lista è quello di informare cittadini e industria che queste sostanze sono candidate per l'eventuale inserimento nella "Authorisation List". Una volta entrate in questa lista, l'industria necessita di permessi per continuare a utilizzare la sostanza dopo la data di scadenza
--	--

NEWS sul AMBIENTE	NESSUNA
-------------------------	---------

NEWS sul ANTINCENDIO	NESSUNA
----------------------------	---------

NEWS sul FORMAZIONE	Con il nuovo anno lo studio Calvi Barbara si trasferisce da Via Giulio Focchi n° 44 a Lecco a Via Carlo Cattaneo n° 70 sempre a LECCO. Nella nuova sede verranno effettuati anche i corsi di formazione.
---------------------------	---

SCADENZE

Mese:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gennaio 2016

Sett.	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
1					①	2	3
2	4	5	6	7	8	9	10
3	11	12	13	14	15	16	17
4	18	19	20	21	22	23	24
5	25	26	27	28	29	30	31

Data	Attività in scadenza
01.01.16	Trasporto transfrontaliero CONAI
	La formaldeide passa cancerogena
07.01.16	Relazione per attività in AIA
15.01.16	Invio registro per le società abilitate alle verifiche periodiche Dichiarazione POLIECO
16.01.16	AMIANTO
20.01.16	CONAI
31.01.16	Tributo smaltimento in discarica

Descrizione dettagliata:

Venerdì 1° gennaio 2016 nuove norme sul trasporto transfrontaliero di rifiuti

Venerdì 1/1/2016 - [CONAI richiesta plafond esportatore](#)

Dal 1 gennaio fino al 31 marzo, l'esportatore (di imballaggi) in procedura semplificata può fare richiesta di plafond.

L'esportatore determina la quota di imballaggi che ipotizza saranno destinati all'esportazione nel 2016 e su questa quota, che viene definita plafond, richiede l'esenzione dal contributo ambientale.

Comunica il Plafond di esenzione, al CONAI e ai propri fornitori/produttori.

L'esenzione dal Contributo, nei limiti del Plafond dichiarato, scatta dall'invio della documentazione. Anche se il termine massimo di è il 31 marzo vi consigliamo di inviare la comunicazione prima possibile.

Venerdì 1/1/2016 - [CONAI - Profumatori ambiente e articoli per confezionamento camicie](#)

Da questa data si applicano le regole definite dalle circolari del 29 e 30 giugno 2015 ai profumatori d'ambiente (costituiti generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnante, tavolette igienizzanti, ecc.) e agli articoli per confezionamento camicie o di altri capi di abbigliamento quali girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina e similari.

Il CONAI infatti ha chiarito per questi articoli la natura o meno di imballaggio e ha fornito le istruzioni per l'applicazione del contributo ambientale.

In sintesi:

- i profumatori d'ambiente sono imballaggi quando il contenitore resta vuoto al termine del processo graduale di erogazione del profumatore e il contenitore non è ricaricabile;
- gli articoli per il confezionamento di camicie o di altri capi di abbigliamento sono imballaggi quando sono impiegati come accessori nel processo di confezionamento.

In entrambi i casi, quando viene riconosciuta la natura di imballaggio, il contributo si applica al momento della prima cessione e segue le regole generali.

Venerdì 1/1/2016 - [CONAI - riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro dal 1/1/2016](#)

Dal 1à gennaio di quest'anno il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passa da **20,80 Euro/t a 19,30 Euro/t**.

Venerdì 1/1/2016 - [Entra in vigore la classificazione della formaldeide come cancerogena:](#)

Con il **regolamento (UE) 2015/491 del 23 marzo 2015** che modifica il regolamento 605/2014 si proroga l'entrata in vigore di quest'ultimo dal 1 maggio 2015 al 1 gennaio 2016, data limite entro la quale occorre riclassificare la Formaldeide.

Entro il 1° gennaio 2016, la **Formaldeide e le miscele che la contengono** in percentuale sopra lo 0.1%, vengono classificate come **Carc. 1B H350**. (**sostanza cancerogena**, può provocare il cancro).

Alla luce della nuova classificazione, ogni azienda è chiamata a verificare se la Formaldeide entra nel proprio **ciclo produttivo**.

In caso affermativo dovrà distinguere se entra nel ciclo produttivo come materia prima o come prodotto secondario di reazione.

Se entra come **materia prima** gli operatori sono esposti al rischio cancerogeno e quindi l'azienda dovrà:

1. informare il medico
2. istituire un registro degli esposti,
3. fare formazione e informazione almeno ogni 5 anni,
4. valutare i rischi almeno ogni 3 anni
5. obbligo di assoggettare gli addetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Se invece la formaldeide entra in un ciclo produttivo come **prodotto di reazione o sottoprodotto**:

1. Informate il medico
2. Fate informazione e formazione
3. Effettuate un'analisi indoor

La Formaldeide è un **inquinante ubiquitario**, occorre anche tenere in considerazione i valori di fondo ambientale; dati di letteratura definiscono "fondo ambientale" valori indoor compresi tra 1 e 50 µg/m³.

Se i livelli ambientali superano questa soglia o se comunque superano il 10 % del TLV/TWA (Limite ponderato sulle 8 ore d'esposizione) che per la Formaldeide è fissato in 0,25 mg/m³, un'azienda NON può essere ritenuta esente da un rischio espositivo ad agenti cancerogeni; quindi dovrà:

1. informare il medico
2. istituire un registro degli esposti,
3. fare formazione e informazione almeno ogni 5 anni,
4. valutare i rischi almeno ogni 3 anni
5. obbligo di assoggettare gli addetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Giovedì 7/1/2016 - [Impianti sottoposti ad AIA statale: presentazione relazione di riferimento](#)

Gli impianti e le attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, ad eccezione degli impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale per i quali era necessario presentare la verifica preliminare entro il 07/04/2015 dovranno presentare la relazione di riferimento entro il 07/01/2016.

Venerdì 15/1/2016 - [Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature periodo ottobre - gennaio](#)

Entro il 15 gennaio di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche effettuate nel periodo 15 ottobre dell'anno precedente / 15 gennaio

Venerdì 15/1/2016 - [Polieco - Dichiarazione periodica semestrale](#)

Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l'invio della dichiarazione periodica semestrale al Polieco. Rientrano in tale scadenza le imprese che effettuano la produzione e l'importazione di beni a base di polietilene (categoria A).

Sabato 16/1/2016 - [Regione Lombardia: bonifica amianto](#)

Riguarda l'obbligo di provvedere alla bonifica di manufatti in amianto entro il 16.01.2016. Tale notizia era stata ripresa da alcuni siti ancora oggi on-line (www.amianto.lombardia.it/ piuttosto che <http://naturagiuridica.blogspot.it>, www.imecosrl.net e numerosi altri) che confermano l'esistenza di questa scadenza che sarebbe stata fissata da Regione Lombardia attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.). Poiché alcune persone avevano sollevato dubbi riguardo questa notizia, si è provveduto ad approfondire l'argomento contattando direttamente alcune ASL del territorio: Lecco, Sondrio, Como e Milano. Tutte hanno concordato sul fatto che la Regione Lombardia avesse chiarito che: **"...si conferma che il termine individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/1526 del 22.12.2005 di approvazione del PRAL era da riferirsi ad obiettivo strategico, senza effetto sul cittadino: la deliberazione sotto il profilo amministrativo non determina alcun obbligo; ad oggi, non sussiste profilo sanzionatorio in capo ai proprietari che non rimuovano entro detto termine. L'obbligo di rimozione in capo al proprietario di manufatti in amianto discende esclusivamente dalla valutazione, dal medesimo condotta, del suo stato di conservazione (fatti salvi i casi di esposti sui quali il Sindaco con Ordinanza può intervenire)."**

Mercoledì 20/1/2016 - [CONAI - Schema riepilogativo compensazione import-export](#)

L'importatore / esportatore di imballaggi, alla fine dell'anno (31.12) predisporre uno schema riepilogativo delle quantità importate ed esportate, nell'anno trascorso che invia al CONAI entro il 20 gennaio dell'anno successivo in allegato alla dichiarazione mod. 6.10.

Mercoledì 20/1/2016 - [CONAI - Dichiarazione periodica mensile](#)

Termine entro il quale:

- i produttori di imballaggi (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI. La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, è superiore a 31.000,00 euro.

Mercoledì 20/1/2016 - [CONAI - dichiarazione periodica annuale](#)

Termine entro il quale:

- i produttori di imballaggi (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10),
- i soggetti che hanno imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio o forme analoghe non di traslazione della proprietà) (mod. 6.20), devono presentare al CONAI la dichiarazione periodica annuale con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.

La Dichiarazione va presentata con cadenza annuale se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, è stato di importo inferiore a **310,00 Euro**.

Esiste una fascia di esenzione dalla dichiarazione annuale e dal relativo versamento del contributo:

- per produttori o importatori che, nell'anno precedente, abbiano un contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, inferiore a 26 Euro;
- per importatori che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente abbiano un contributo ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi inferiore a **52 Euro**.

Mercoledì 20/1/2016 - [CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale](#)

Termine entro il quale:

- i produttori di imballaggi (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al CONAI la dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del CONAI.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo dovuto per singolo materiale è superiore a 31.000,00 Euro.

Domenica 31/1/2016 - [Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica](#)

Termine per il versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel trimestre ottobre/dicembre.

Per gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%.

ALLEGATI - APPROFONDIMENTI

IMPORTANTE:

Da gennaio sarà attivo anche il sito internet www.studiobarbaracalvi.com.

Rimangono confermate le collaborazioni con:



Farmacia de Cortes
Lecco



OFFISTAR s.r.l.
INGROSSO FORNITURE UFFICIO
www.offistar.it - info@offistar.it

Sede legale ed operativa:
23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)
Via Lombardia, 43/45 - Zona Ind. In
Tel. 039 57 377 60
Fax 039 57 268



Da gennaio lo studio si avvarrà di due nuove collaborazioni:

Dott.ssa MARILENA BASILE

Laurea: MEDICINA E CHIRURGIA conseguita il 10.04.1997

Iscrizioni: è regolarmente iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Monza e Brianza dal 10.06.2008 al numero di posizione 2493.

Prima iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi di COSENZA il 14.07.1997

Numero ordine: 2493

Specializzazioni: Medicina del Lavoro (PAVIA) 28/10/2003

Competenze: – Med. Compet. Lavoro D.Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni

Ing. VALENTINA MAGGIONI

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, indirizzo Recupero e Conservazione degli edifici (LS4). Valutazione: 102/110 Tesi di laurea svolta nell'ambito del Restauro Architettonico. Titolo della tesi: "Riqualificazione del complesso architettonico della Caserma San Paolo di Monza"

CHIUSURA NATALIZIA:

LO STUDIO CALVI BARBARA RIMARRÀ CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2015 AL 06 GENNAIO 2016 COMPRESI

**BUON NATALE
e
FELICE 2016
A TUTTI**

Cordiali Saluti